



ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale n. 21 del 30-03-2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per la protezione delle vie aeree per chi accede a negozi o servizi pubblici.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;

VISTI i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative del predetto D.L. 6/2020:

- Dpcm 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;
- Dpcm 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- Dpcm 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020;
- Dpcm 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020;
- Dpcm 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;
- Dpcm 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;
- Dpcm 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020;

VISTI i seguenti provvedimenti adottati dalla Ministro per la Pubblica Amministrazione:

- Direttiva n. 1 del 25/02/2020;
- Circolare n. 1 del 04/03/2020;
- Circolare n. 2 del 12/03/2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale si ritiene che COVID-19 possa essere caratterizzato come una pandemia;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 07/03/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'importante tasso di ospedalizzazione e di mortalità nonché il costante incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

RILEVATO come la normativa e le disposizioni sopra richiamate si pongono, tra gli obiettivi, anche quello di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO necessario adottare, con la massima tempestività e sollecitudine possibile, ogni atto e provvedimento capace di tutelare la salute pubblica, mediante misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle disposizioni richiamate, nell'ambito del perimetro di competenza e nei limiti ammessi;

RAVVISATA l'esigenza, sottesa alla grave crisi sanitaria e volta a favorire l'efficacia di misure di contrasto a tale emergenza, di emanare disposizioni attuative per la gestione di negozi e servizi pubblici, con riferimento alle attività che legittimamente possono rimanere aperte, disponendo l'uso di adeguate misure di protezione da parte del personale e degli utenti;

CONSIDERATO che tale misura appare, alla luce della grave emergenza, di assoluta ragionevolezza e coerente con le raccomandazioni delle istituzioni governative e sanitarie;

RICHIAMATI il comma 4 ed il comma 5, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

tutto ciò premesso e considerato:

ORDINA

1. che ogni negozio, impresa, esercizio, ufficio (pubblico o privato) che eroghi servizi al pubblico o che venga in contatto con soggetti esterni possa operare solo con personale dotato di idonee protezioni per bocca e naso;
2. che il contatto diretto con tali uffici o negozi è consentito solo a coloro che indossano una protezione stabile per bocca e naso;
3. che gli utenti accedano a tali attività adottando ogni opportuna cautela dotandosi di idonee protezioni per bocca e naso.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cannara e attraverso il sito internet comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, alla Regione Umbria Protezione Civile, alla Stazione Carabinieri di Cannara; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Perugia, al Comando della Polizia Municipale - Sede.

IL SINDACO
Avv. Fabrizio Gareggia